REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

INDICE

**TITOLO I**

**- Regole Generali-**

Art. 1 - Definizioni ed ambito di applicazione

Art. 2 - Profili istituzionali e normative applicabili Art. 3 - Detenzione e maltrattamento di animali

Art. 4 - Protezione, detenzione e commercio di fauna selvatica, salvaguardia dell’avifauna Art. 5 - Cattura di animali vaganti

Art. 6 - Animali sinantropi

Art. 7 - Avvelenamenti e trappole

Art. 8 - Esposizione e commercializzazione di animali Art. 9 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi

Art. 10 - Smaltimento di spoglie di animali

**TITOLO II**

**-Animali d’affezione-**

Art. 11 - Cani

Art. 12 – Pet-therapy

Art. 13 - Gatti e colonie feline

Art. 14 - Volatili d’affezione o da compagnia

Art. 15 - Animali d’affezione e compagnia detenuti in terrari Art. 16 - Animali di acqua dolce e di mare

Art. 17 - Altri animali a scopo di affezione e compagnia

**TITOLO III**

**- Altri Animali-**

Art. 18 - Animali esotici

**TITOLO IV**

**- Vigilanza -**

Art. 19 - Organi di controllo e vigilanza Art. 20 - Sanzioni

Art. 21 - Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

# **TITOLO** I

# -Regole Generali-

# Art. 1 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le specie animali rientranti nelle sotto indicate tipologie, che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

2. Si definisce:

1. *animale d’affezione o da compagnia*: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Sono, altresì, compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite “non convenzionali”, come gli animali esotici, se detenuti per le sopra citate finalità;
2. *animale selvatico:* le specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente in stato naturale di libertà;
3. *animale sinantropo*: animale che vive in stretto contatto con l’uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: roditori, blatte, insetti, altri artropodi di interesse sanitario e veterinario, etc.);
4. *animali esotici*: specie di mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi ed invertebrati (come definiti dell’art. 1 della L.R. Marche n. 12/2002), non autoctoni nel territorio nazionale o che non hanno colonizzato il territorio medesimo in seguito a fenomeni di espansione naturale. L’elenco delle specie di animali esotici è indicato dalla D.G.R. Marche n. 1173 del 10/10/2005 e, di norma, aggiornato annualmente;
5. *gatto libero*: il gatto, non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio, di solito insieme ad altri gatti;
6. *colonia felina*: gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall’uomo;
7. *fauna selvatica*: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
8. *allevamento a scopo di commercio*: la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 5 fattrici, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, o di 30 cuccioli per anno;
9. *commercio di animali da compagnia*: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

# Art. 2 - Profili istituzionali e normative applicabili

1. Il D.P.R. 31/03/1979 (art. 3) conferisce ai Comuni la vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

2. Ai sensi del R.D. n.45 del 03/02/1901, del R.D. n. 265 del 27/07/1934 e del D.P.R. n.4 del 14/01/1972, il Sindaco, nell’esercizio delle sue attribuzioni in materia sanitaria, si avvale dell’Azienda ULSS (ora ASUR).

3. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. n.320 del 08/02/1954, agli artt. 17, 18 e 24 prevede che qualsiasi concentrazione di animali deve essere sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente. I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrano nella definizione di “concentrazione di animali”.

4. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull’osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente Regolamento.

5. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre, ai sensi del D. Lgs. n.267/2000, provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale di competenza.

6. La Legge n.157 dell’11/02/1992 determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

7. La Legge n.189 del 20/07/2004 detta le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

8. La legge n.201 del 4/11/2010 dispone la ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia.

9. Il Comune, in base alla Legge n.281/1991 e alla Legge Regionale Marche n.10/1997, promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

10. La Regione Marche ha dato attuazione alle disposizioni della L.R. n.10/1997 (Regolamento Regionale n.2/2001), ha disciplinato la materia della detenzione e commercio di animali esotici (L.R. n.12/2002 e D.G.R. n.1173/2005), ha dettato disposizioni sulle terapie complementari (D.G.R. n.1172/2005 e D.G.R n.340/2006 in tema di pet-therapy) e sui cimiteri per animali da affezione (L.R. n.3/2005 e Regolamento Regionale n.3/2009).

# Art. 3 - Detenzione e maltrattamento di animali

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

2. Chiunque detenga conduca o conviva con un animale , è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie, la razza e le caratteristiche individuali; in particolare deve:

1. assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
2. consentirgli un’idonea possibilità di esercizio fisico;
3. prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
4. garantire la tutela di terzi da aggressioni;
5. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
6. garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

3. Nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente, è vietato a chiunque:

a. detenere gli animali legati alla catena e in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle intemperie;

b. detenere animali in condizioni di isolamento fisico o sensoriale o in luoghi che non consentono un costante controllo del loro stato di salute o del loro benessere, nonché privarli dei contatti sociali tipici della specie;

c. isolare gli animali in rimesse, cantine o terrazze o comunque in altri luoghi confinati, in modo permanente, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all’interno dell’appartamento, senza possibilità alcuna di accesso all’abitazione e di integrazione con il nucleo familiare;

d. allevare e consumare a scopi alimentari cani e gatti;

e. separare i cuccioli dalla fattrice prima dei novanta giorni di vita per i cani e di sessanta giorni di vita per i gatti;

f. detenere animali in gabbia se non per il tempo necessario al loro trasporto fino all’arrivo a destinazione ovvero per esigenze sanitarie qualora prescritto dal medico veterinario;

g. detenere gli animali nel greto, nelle sponde e sugli argini dei corsi d’acqua, nonché nelle adiacenze degli stessi ove è possibile l’esondazione, e in prossimità della costa ove queste siano soggette a mareggiate;

h. vendere o cedere a qualsiasi titolo animali a minori di anni diciotto.

4. E’ fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e di sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.

5. E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento (compresa la bicicletta), fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada.

6. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali e l’addestramento a tal fine.

7. E’ vietato aizzare animali contro persone o altri animali, ovvero eccitarli all’aggressione o alla difesa in forme non adeguate.

8. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. In particolare, fatti salvi eventuali risvolti penali, è sempre vietato far indossare agli animali collari o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici anche se inattivi o altri strumenti coercitivi che cagionano sofferenza o stress.

9. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e negli altri casi previsti dalla legge.

10. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse.

11. E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie per l’arte di strada e per la pratica dell’accattonaggio.

12. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici.

13. Fatte salve le norme vigenti di settore, il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:

1. l’aerazione del veicolo;
2. la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
3. la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell’animale.

14. Solamente nei casi previsti dalla normativa vigente, il medico veterinario può sopprimere animali d’affezione in modo eutanasico e con preventiva anestesia.

15. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al

vicinato.

16. E’ vietato abbandonare su territorio comunale qualsiasi tipo di animale.

# Art. 4 - Protezione, detenzione e commercio di fauna selvatica, salvaguardia dell’avifauna

1. E’ fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo l’esercizio della caccia e della pesca svolti nel rispetto della normativa vigente.

2. Negli interventi di restauro o ristrutturazione edilizia di immobili, così come nelle attività di potatura di essenze arboree, effettuati durante i periodi di riproduzione e nidificazione dell’avifauna protetta, è vietato danneggiare o distruggere i nidi abitati ed asportarne le uova; per le specie non protette, è consentita la rimozione/spostamento dei nidi, purché venga comunque salvaguardata la sopravvivenza delle nidiate.

# Art. 5 - Cattura di animali vaganti

1. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e regionali, è di competenza esclusiva del Servizio Veterinario dell’ASUR competente per territorio.

# Art. 6 - Animali sinantropi

# 1. Il Sindaco, ai sensi del D. Lgs. n.267/2000, per la tutela della salute e dell’igiene urbana, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell’ASUR di competenza ed in collaborazione con gli Enti eventualmente interessati, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

2. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, il Comune ne promuove la salvaguardia e ne riconosce il ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

# Art. 7 - Avvelenamenti e trappole

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli.

2. Sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

3. Il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalarlo alle Autorità Competenti ai sensi delle Ordinanze del Ministero della Salute vigenti all’epoca dell’evento.

# Art. 8 - Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di vendita in esercizi commerciali o di esposizioni in fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali non devono essere sottoposti ad eccessivo stress e turbati od alterati nei loro naturali comportamenti e nelle funzioni morfo-fisiologiche.

2. Durante l’esposizione e il commercio di animali devono essere assicurati, anche durante la chiusura:

1. un’adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
2. una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
3. un adeguato periodo d’illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
4. un numero di gabbie con dimensioni idonee anche in relazione alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
5. i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri.

3. Gli animali venduti e/o ceduti all’acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiomorfologiche della specie e alla durata del trasporto. In ogni caso i cani e i gatti venduti e/o ceduti, devono essere di età superiore ai 2 mesi ed i cani devono essere iscritti all’anagrafe canina.

4. E’ altresì vietato:

1. esporre animali alla presenza di raggi solari diretti e, qualora gli animali fossero tenuti in vetrina, questa dovrà essere munita di tende o comunque di mezzo idoneo a creare un’ombra artificiale;
2. somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell’attività commerciale;
3. esporre animali che non siano in buone condizioni di salute, che dovranno invece essere ricoverati immediatamente in appositi spazi dedicati.

# Art. 9 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L’allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l’attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell’ASUR competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

1. *bis* Per le finalità di cui al comma 1, è raccomandata l’adozione delle misure di salvaguardia degli animali previste dalle apposite “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”, redatte dalla Commissione Scientifica CITES nell’anno 2012.
2. E’ vietato esporre cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e soggetti non svezzati delle altre specie animali; il divieto non si applica alle esposizioni senza scopo di lucro organizzate da associazioni animaliste con finalità di promuovere le adozioni dei predetti animali.
3. E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati e in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
4. E’ consentita l’esposizione unicamente degli animali che abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l’eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dall’ASUR.
5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell’ASUR, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo le prescrizioni di cui all’articolo 3 del presente Regolamento.

# Art. 10 - Smaltimento di spoglie di animali

1. Lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento, deve avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento CE 2009/1069 e ss.mm.ii..

2. Il seppellimento degli animali d’affezione è possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore od in un cimitero per animali, previa autorizzazione del medico veterinario che attesti l’esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.

3. I cimiteri per gli animali d’affezione:

1. sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all’art. 824 del Codice Civile, limitato ai cimiteri per salme;
2. sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell’ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ASUR per i profili attinenti all’igiene ed alla sanità pubblica.

4. Nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d’affezione, si rimanda al contenuto dell’art.10 della L.R. n.3/2005 e dell’art.13 del Regolamento Regionale n.3/2009.

**TITOLO II**

**- Animali d’affezione -**

# Art. 11 - **Cani**

1. I proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere gli animali all’anagrafe canina e a munirli di apposito dispositivo di identificazione in adempimento alla normativa vigente in materia.

2. I proprietari dei cani che, nel territorio comunale, affidano la custodia temporanea del proprio animale ad altri soggetti, ovvero permettono la conduzione di animali di loro proprietà in luogo pubblico ad altri soggetti, sono responsabili in solido con gli affidatari di ogni eventuale comportamento in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

3. I proprietari devono sempre assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo, anche potenziale, che dovessero causarsi in danno di altri animali o di cose o persone, in particolare:

* 1. i cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi salvo che l’edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo tale da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada o altro luogo pubblico;
  2. i cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non recintati, devono essere opportunamente custoditi in appositi recinti o a mezzo catena, sistemi da attuare con le previsioni e le modalità di cui all’art.1 del Reg. Regionale n. 2/01 e s.m.i.;
  3. è vietato detenere i cani sui terrazzi o in spazi che permettano agli escrementi di imbrattare piani sottostanti o spazi pubblici.

4. I conduttori dei cani circolanti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero per le vie pubbliche del territorio comunale devono utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,5 e devono avere con se’ museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti, con l’obbligo di esibirla su richiesta degli incaricati alla vigilanza e al controllo. Tale obbligo non si applica ai cani a guardia e conduzione di greggi per i quali si applica la normativa.

5. E’ vietato condurre animali all’interno dei plessi scolastici e degli edifici comunali, salvo che per motivi eccezionali l’autorità competente autorizzi il singolo soggetto alla conduzione dello specifico animale; nelle scuole può essere consentita la presenza di cani se previsto da progetti di pet therapy di cui al successivo articolo 12.

6. E’ consentito condurre cani in tutte le aree pubbliche di sgambamento con le modalità previste dal “Regolamento per l’accesso all’area di sgambamento per cani” del comune di Castel di Lama, delibera di Consiglio Comunale n.8 del 24/06/2017.

7. Nel civico cimitero è consentito l’accesso di cani al seguito del proprietario o altro detentore, solo se assicurati al guinzaglio e all’occorrenza di museruola nelle modalità descritte al comma 5, avendo cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno: al riguardo il detentore dovrà essere munito di paletta e buste per raccogliere le deiezioni ed impegnarsi a pulire con acqua. I cani non dovranno accedere ai campi di inumazione né in zone piastrellate in marmo o con altri materiali non “drenanti” e quindi non facili da pulire a fondo.

8. I conduttori dei cani circolanti nelle aree pubbliche del territorio comunale devono essere sempre muniti, esibendola su richiesta degli incaricati adibiti alla vigilanza e al controllo, di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni utilizzando sacchetti impermeabili e, ove sia ordinato ed opportunamente pubblicizzato attraverso apposita segnaletica, i conduttori dei cani dovranno altresì avere con se anche ulteriore strumentazione per la raccolta delle eventuali deiezioni degli animali da loro condotti.

9. I conduttori dei cani circolanti in qualsiasi area pubblica del territorio comunale, comprendendo tra queste tra le altre anche ripe, scarpate, campi etc., dovranno sempre provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni solide che l’animale dovesse produrre utilizzando l’attrezzatura descritta in precedenza, la deiezione raccolta dovrà essere trattata ovvero smaltita secondo la vigente normativa in materia.

10. E’ vietato addestrare i cani per esaltarne l’aggressività.

# Art. 12 - Pet-therapy

1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali sulle terapie complementari (D.G.R. n.1172/2005 e D.G.R. n.340/2006), il Comune promuove le iniziative e le attività con la finalità:

1. di agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy;
2. di agevolare la detenzione degli animali presso le strutture e gli esercizi pubblici quali ristoranti, alberghi, campeggi, etc.
3. di agevolare e consentire la presenza di animali utilizzati in attività di pet-therapy, in particolar modo di cani a ciò validati e riconosciuti, nei luoghi di cura e di riabilitazione delle persone ivi ricoverate e/o ospitate.

# Art. 13 – Gatti e colonie feline

# 1. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della legislazione vigente (Legge n.281/91 e L.R. n.10/97);

# 2. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come “gattari” e “gattare”, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline. Chi intende accudire una colonia felina ne potrà fare richiesta al Comune che, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASUR (tenuto conto del numero delle colonie già affidate e delle conoscenze in materia di cura dei gatti possedute dall’istante), ove ritenga di poter accogliere la domanda, provvederà a rilasciare un’apposita attestazione di riconoscimento indicante la qualifica di “gattaro” o di “gattara” ed individuerà la colonia o le colonie affidate. L’attestazione verrà revocata qualora il comportamento del “gattaro” o della “gattara” risulti in contrasto con la normativa vigente, nonché con le disposizioni impartite dal Comune o dal Servizio Veterinario dell’ASUR. Al “gattaro” ed alla “gattara” è consentito l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat pubblico e ad uso pubblico e/o privato, previo accordo con i proprietari, del territorio comunale nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione;

# 3. Chiunque, compresi i “gattari” e le “gattare”, provveda ad alimentare i propri gatti o altri animali, è obbligato a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, ed è per tali effetti obbligato a: a. evitare la dispersione di alimenti; b. non sporcare il suolo pubblico, ad uso pubblico ed in uso ai cittadini; c. non lasciare direttamente il cibo sul suolo; d. provvedere all’immediata e completa pulizia dei luoghi dopo ogni pasto degli animali. Il Comune può, sentita l’ASUR, individuare appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei gatti, da segnalare mediante opportuna cartellonistica;

# 

# 4. Spetta all’ASUR l’identificazione delle colonie feline, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite nelle colonie;

# 5. Le associazioni protezionistiche regolarmente iscritte all’albo regionale possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute, l’igiene e le condizioni di sopravvivenza, previo accordo con il Servizio Veterinario dell’ASUR e con il Comune;

# 6. Le colonie feline identificate non possono essere spostate dal loro “habitat”. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono (quindi composta anche da un solo felino allo stato libero) e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell’ASUR. Il Comune segnalerà la presenza delle colonie feline mediante opportuna cartellonistica nelle zone dove vivono le stesse con indicazione degli articoli di legge e le prescrizioni che le tutelano;

# 7. La cattura dei gatti liberi è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico;

# 8. E’ vietato a chiunque ostacolare o impedire l’attivita di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole,ripari, cucce…); deve essere comunque consentita la presenza di contenitori per l’acqua;

# 9.. E’ vietato, inoltre, aizzare o spaventare i gatti atti all’allontanamento, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all’interno del loro habitat o che possano costituire per gli stesso fonte di pericolo o di danno;

# 10. 1. I gattari e le gattare potranno rivolgersi, previo nulla osta del Comune, anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di cibo, non servito ed idoneo, da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo;

# 11. Chiunque intenda eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi ricadano in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o di colonie feline, deve provvedere a proprie cura e spese, prima dell’inizio dei lavori ed in fase di progettazione, compatibilmente con le condizioni e lo stato dei luoghi interessati dai lavori ovvero della natura dei lavori da eseguire, a dare ai gatti un’idonea collocazione temporanea e/o permanente. Tale collocazione di norma, ove possibile, dovrà essere individuata in zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi indicati. Ai gattari ed alle gattare che hanno in cura la colonia dovrà essere consentita, con le opportune modalità, la possibilità di continuare ad alimentare ed accudire i felini presenti nel cantiere. Salve le norme igienico-sanitarie vigenti, al termine dei lavori, i felini, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere reinseriti nei siti di origine, ovvero in luoghi compatibili e possibilmente adiacenti a quelli di provenienza. Il Servizio di Polizia Locale del Comune, i gattari e le gattare collaboreranno per l’individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse;

# 12. In materia di gatti e colonie feline, si applicano altresì le disposizioni della vigente normativa regionale (artt. 14, 14 bis e 14 ter della L.R. n.10/1997).

# Art. 14 – Volatili d’affezione o da compagnia

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 3 del Regolamento, chiunque sia proprietario o possieda volatili d’affezione o compagnia deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere;
2. qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, etc;
3. le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero, non esposte a correnti d’aria ed alle intemperie;
4. deve essere assicurata una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell’ambiente esterno;
5. le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
6. qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;
7. le gabbie/voliere devono contenere un sufficiente numero di posatoi adeguati alle specie ivi detenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

# Art. 15 – Animali d’affezione e compagnia detenuti in terrari

1. Fatto salvo quanto previsto all’art 3 del Regolamento, chiunque sia proprietario e possieda un animale d’affezione o da compagnia, detenuto in terrario, deve osservare le seguenti prescrizioni:

1. le dimensioni e le caratteristiche (esposizione alla luce, temperatura, umidità, etc.) del terrario devono tener conto delle esigenze etofisiomorfologiche della specie;
2. gli animali vivi, utilizzati per l’alimentazione, devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

# Art. 16 – Animali di acqua dolce e di mare

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 3 del Regolamento, chiunque sia proprietario e possieda animali di acqua dolce e di mare deve osservare le seguenti prescrizioni:

1. gli animali devono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiomorfologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento;
2. in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e condizioni chimico- fisiche dell’acqua;
3. è vietato l’uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

# Art. 17 –Altri animali a scopo di affezione e compagnia

1. Fatto salvo quanto previsto all’art 3 del Regolamento, la detenzione di altri animali a scopo di affezione e compagnia, solitamente allevati a scopo industriale e/o non allevati a scopo di affezione, deve essere soggetta a comunicazione al Comune, previo parere favorevole dell’ASUR, per l’eventuale valutazione del rischio sanitario.

2. Il Servizio Veterinario dell’ASUR può individuare le fattispecie che non necessitano del preventivo parere ai sensi del precedente comma 1.

**TITOLO III**

**- Altri Animali -**

# Art. 18 – Animali esotici

1. I detentori, a qualsiasi titolo, di esemplari appartenenti alle specie di animali esotici, effettuano una comunicazione al Comune nel quale è esercitata la detenzione. La comunicazione deve contenere una dichiarazione redatta secondo la modulistica predisposta dalla Regione Marche, attestante la conoscenza, da parte del detentore, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali, nonché la conoscenza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e delle aree ad essi destinati; la medesima comunicazione è corredata della documentazione atta a consentire l'esatta identificazione degli animali e a dimostrarne la legittima provenienza, rilasciata ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.

2. I detentori di cui al comma 1 devono comunicare, altresì, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti, nonché le eventuali nascite. La predetta comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e deve essere redatta secondo la modulistica predisposta dalla Regione Marche.

3. Il commercio delle specie di animali esotici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l'attività è svolta, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda in base al parere favorevole dell’ASUR. La domanda di autorizzazione, da redigersi secondo la modulistica predisposta dalla Regione Marche, è inoltrata al Comune tramite il Servizio Veterinario della ASUR ed è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'idoneità, secondo le disposizioni vigenti, delle strutture e dei ricoveri destinati agli animali, nonché la conoscenza, da parte del commerciante, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali.

4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di denunciare al Comune entro 10 giorni, tramite il Servizio Veterinario dell’ASUR, la cessazione dell'attività per cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 3, nonché di rilasciare, al momento della cessione, la documentazione idonea a consentire l'esatta identificazione degli animali ed a dimostrarne la legittima provenienza, ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente.

5. La detenzione senza la comunicazione di cui al comma 1 ed il commercio senza l'autorizzazione di cui al comma 3 comportano l'emissione da parte del Comune del provvedimento di sequestro degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli animali medesimi, a spese del soggetto al quale questi sono stati sequestrati, presso un idoneo centro di ricovero.

**TITOLO IV**

**-Vigilanza-**

# Art. 19 - Organi di controllo e vigilanza

# 1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento e delle eventuali ordinanze attuative, sono preposti gli organi cui le leggi ed i regolamenti attribuiscono il potere di vigilanza e controllo, la Polizia Municipale, il personale ispettivo e di vigilanza dell’ASUR, nonché le Guardie Zoofile che rivestono funzioni di polizia giudiziaria.

2. I predetti organi sono tenuti ad esercitare prontamente il controllo sul rispetto del presente Regolamento anche a seguito di segnalazioni da parte di singoli cittadini.

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della Legge n.689 del 24/11/1981 in materia di accertamento delle violazioni amministrative e di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

# Art. 20 – Sanzioni

# 1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia già punito da altra specifica norma di legge o regolamento, ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall’art. 7 *bis* del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e succ. mod., con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81.

2. Le sanzioni amministrative di cui sopra si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità penale o civile a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

3. In conseguenza dell’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1, l’Ufficio Ambiente attiva il procedimento amministrativo per il ripristino dello stato dei luoghi in danno del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

4. Salvo che il fatto costituisca reato o sia già sanzionato dalla legge Regione Marche del 20 gennaio 1997 n.10, le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 i cui proventi spetteranno all’ Ente Comune di Castel di Lama.

5. I comportamenti che violino quanto disposto dall’art. 11 comma 9 del presente regolamento sono sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per l’accesso all’area di sgambamento per cani Deliberazione C.C. n.8/2017;

6. I proprietari dei cani, catturati dal Servizio Veterinario della ASUR poiché vaganti nel territorio comunale e ricoverati al canile sanitario, sono tenuti al pagamento delle spese sostenute dal Comune per l’intervento di cattura, mantenimento e trattamenti sanitari, oltre a quanto previsto per la violazione del comma 4 della presente ordinanza;

# Art. 21 - Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.

2. Il presente Regolamento s’intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione in Albo Pretorio.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni, regolamenti e provvedimenti comunali.